



ISTITUTO COMPRENSIVO SPOLETO 1 “DELLA GENGA – ALIGHIERI”

Via don Pietro Bonilli 8, Spoleto - Cod. Fiscale 93023310548

Tel. e Fax 0743/776624-49858 - email pgic842001@istruzione.it – pec pgic842001@pec.istruzione.it

Prot. n. e data: vedi segnatura informatica

A:

Albo pretorio online

Sito internet dell'istituzione scolastica

sez. Amministrazione trasparente

AGLI ATTI

ANAC

AGID

LORO SEDI

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 in conformità con il D.I. 129/2018 finalizzato al rinnovo delle licenze software per i servizi del sistema di gestione documentale Nuvola – Amministrazione digitale e servizio hosting sito web - per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2026 tramite OIA in MePA
CIG: B98FFA8DC8

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- VISTO l'Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
- TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1,

Firmato digitalmente da DI¹MARCO MARIAGRAZIA

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

- VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
- VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, [...] specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, [...] sono definite, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma.
- VISTO l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio, Legge n.145/2018, che dispone: “All’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»”
- VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023 n.36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- RILEVATA l’esigenza di procedere all’affidamento della fornitura di cui all’oggetto;
- DATO ATTO che l’art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- VISTO l’art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e in particolare il comma 1, per cui *nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice; ed il comma 3 secondo cui il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell’avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell’invito a presentare un’offerta o nel provvedimento di affidamento diretto;*
- CONSIDERATO che l’art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all’affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 dello stesso decreto, dispone che *le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- CONSIDERATO che l’Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all’articolo 3, comma 1, lettera d), l’affidamento diretto come *l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;*
- RITENUTO ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l’appalto, peraltro già accessibile dato l’importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente

violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VISTA la Legge n. 208/2015, e in particolare l'art. 1, comma 512, che per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici e di connettività ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente (convenzione quadro), sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Accordi quadro Consip, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione) o da altro soggetto aggregatore;

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip, Accordi quadro o Sistemi dinamici di acquisizione Consip attivi in merito a tale categoria merceologica, come da apposita consultazione la cui schermata è acquisita agli atti della scuola con nota prot. n. 9686 del 13/10/2021;

VISTO l'art. 1, comma 516 della Legge n. 208/2015, che prevede la possibilità di procedere ad approvvigionamenti senza il ricorso ai suddetti strumenti esclusivamente a seguito di apposita determina motivata resa dall'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione, ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa;

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135 ("Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"), all'art. 7, commi 28 e ss., dispone, tra l'altro, che: *i) le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado avvengono esclusivamente in modalità on line; ii) le istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in formato elettronico; iii) le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.*

TENUTO CONTO che con precedenti Determine dirigenziali la scuola si è dotata del sistema di amministrazione digitale Nuvola, comprendenti le aree di lavoro relative alla gestione documentale, alla gestione della firma digitale e marche temporali, alle bacheche digitali, al mail processing, alla conservazione sostitutiva, all'accesso civico e alla modulistica in un unico gestionale e al servizio di hosting del sito web;

VISTE le offerte economiche n. 143855000094211597 e 143855000094279073 del medesimo fornitore Madisoft spa, con validità al 31/12/2025 inerenti il rinnovo dei servizi in parola e relativa assistenza;

TENUTO CONTO della necessità di dotarsi in tempi rapidi dei rinnovi dei suddetti servizi per garantire la necessaria continuità dell'azione amministrativa all'Istituto;

EVIDENZIATO che la piena compatibilità delle diverse aree di lavoro del sistema di amministrazione digitale assicura l'economicità e l'efficacia del lavoro e dell'azione amministrativa, e giustifica il ricorso alla procedura di affidamento diretto e la conferma del medesimo fornitore per i diversi sistemi;

RAVVISATA per le suddette motivazioni, la necessità di proseguire in continuità con l'utilizzo del gestionale Nuvola da parte della scrivente amministrazione, per la perfetta interoperabilità delle sue funzioni;

CONSIDERATO che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

- CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;
- CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”;
- VISTE la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 21/12/2021 con la quale è stato da ultimo aggiornato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022, e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 21/12/2021 la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/25;
- VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 13 febbraio 2025 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2025;
- VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali (rev. 2021 prot. 11899 del 03/12/2021) ai sensi dell’Art. 45 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n.63 del 29/10/2020 e successivamente integrato con Delibera del Consiglio d’Istituto n. 86 del 26/11/2021;
- CONSIDERATO che, sulla base dei criteri prescelti, la fornitura risulta rispondente al fabbisogno dell’Istituzione scolastica per le seguenti motivazioni:
- congruità e convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della fornitura, con assistenza telefonica e via mail compresa nel prezzo;
 - rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, con particolare riferimento alla qualità ed usabilità dei software in parola ed al servizio di assistenza e formazione a distanza da parte degli operatori Madisoft;
 - adeguatezza delle condizioni di acquisizione della fornitura rispetto alle necessità di urgenza legate alle necessità di continuità didattica e amministrativa descritte in narrativa;
- RITENUTO di affidare all’operatore economico Madisoft S.p.A, C.F. e P. Iva 01818840439, con sede a Pollenza (MC) – via Giovanni Falcone 5 il rinnovo dei servizi in parola per un importo complessivo pari ad € 1.775,00 oltre IVA se dovuta, in quanto l’offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l’operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- VERIFICATA la disponibilità immediata del fornitore a fornire i rinnovi delle licenze in parola;
- PRECISATO che:
- in conformità a quanto disposto dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all’affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106;
 - con riferimento a quanto disposto dall’art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
- VISTO altresì, il Titolo IV Capo II del summenzionato Codice dei contratti, relativo ai requisiti di ordine generale di partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla PA;
- TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante ha espletato le verifiche di cui al comma 2 del succitato art. 52 del

- VISTO** l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
- TENUTO CONTO** che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;
- TENUTO CONTO** delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 43 e 44 del succitato D.L. 129/2018;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- SENTITO** il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, l'affidamento diretto tramite OIA in MEPA del rinnovo delle licenze Nuvola (amministrazione digitale Nuvola, comprendenti le aree di lavoro relative alla gestione documentale, alla gestione della firma digitale e marche temporali, alle bacheche digitali, al mail processing, alla conservazione sostitutiva, all'accesso civico e alla modulistica in un unico gestionale e al servizio di hosting del sito web) per il periodo dal 01/01/2026 al 31/01/2026 al costo complessivo di € 1.775,00 oltre Iva (costo complessivo Iva compresa pari ad € 2.165,50) a favore dell'operatore economico Madisoft S.p.A, C.F. e P.Iva 01818840439, con sede a Pollenza (MC) – via Giovanni Falcone 5;
2. di impegnare la suddetta somma come segue sulle schede finanziarie (Voci di destinazione terzo livello) del P.A. 2025:
 - Nuvola amministrazione digitale completa, per un importo pari ad € 1.275,00 (milleduecentosettantacinque/00) oltre IVA al 22% sulla scheda finanziaria A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO;
 - Nuvola servizio hosting sito web, per un costo pari ad € 500,00 (cinquecento/00) oltre Iva al 22% sulla scheda finanziaria A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO;
3. di informare la ditta aggiudicataria che si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in premessa; deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria; deve

4. di nominare, tenuto conto che non sussistono le condizioni ostative previste dall'art. 6-bis della L. 241/1990, il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Grazia Di Marco quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 36/2023;
5. di inserire, ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4 e dell'art. 6.d del Regolamento d'Istituto relativo all'attività istruttoria e negoziale approvato con Delibera Del Consiglio d'Istituto n. 63 del 29/10/2020, nell'Ordine di Acquisto in MePA una espressa, specifica clausola condizionale, che preveda, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'articolo 94 del D.Lgs. 36/2023, in seguito ai controlli effettuali dalla segreteria amministrativa, la risoluzione del contratto ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento ad eventuali prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
6. di dare atto che si procederà al pagamento, previa presentazione di regolare fattura in modalità elettronica in regime di split payment e di DURC in corso di validità, come previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013;
7. di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022;
8. di trasmettere la presente Decisione di contrarre all'ANAC e all'AGiD – Agenzia per l'Italia Digitale;
9. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica, sezione Amministrazione trasparente, ai sensi della normativa sulla trasparenza, e sull'Albo pretorio online ai fini e per gli effetti di pubblicità legale di cui all'articolo 32 della L. 69/2009.

Il Dirigente scolastico

Prof. ssa Maria Grazia Di Marco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa